



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore - "CARLO URBANI"

Sede Legale ed Amministrativa Via Legnano, 17 - Porto Sant'Elpidio (FM) - C. F. 81012440442 - Cod. Mec. APIS00200G

E-mail: apis00200g@istruzione.it - Pec: apis00200g@pec.istruzione.it - Web: www.polourbani.gov.it



| | | | | | | |
|----------------------------|------------------|-------|---------------------|------|------------------|-----------------|
| Istituto "Luigi Einaudi" | Via Legnano, 17 | 63821 | Porto Sant'Elpidio | (FM) | Tel. 0734.991431 | Fax 0734.993994 |
| Istituto "Ezio Tarantelli" | Corso Baccio, 25 | 63811 | Sant'Elpidio a Mare | (FM) | Tel. 0734.859128 | Fax 0734.858702 |
| Istituto "Enrico Medi" | Via Giotto, 5 | 63833 | Montegiorgio | (FM) | Tel. 0734.962081 | Fax 0734.962621 |

REGOLAMENTO DELLA VIGILANZA SUGLI ALUNNI

(approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 729 del 14 febbraio 2018)

FONTI NORMATIVE

- Art. 99 del R.D. 965/24: i docenti sono tenuti alla vigilanza durante le ore di lezione, durante gli intervalli e durante l'uscita dei ragazzi dalla scuola.
- Art. 28 Costituzione italiana: "I funzionari e i dipendenti dello stato sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti o per atti omissivi".
- Art. 2047, 1° c., Codice Civile: "In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Il Docente è tenuto a provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).
- Art. 2048, 2° c. del Codice Civile: "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"; 3° c.: "Le persone indicate ... sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto". Asserisce la Cassazione che la responsabilità dell'Amministrazione scolastica è costruita come riflesso di quella del personale della scuola, mediante l'uso dello strumento tecnico-giuridico del rapporto organico.
- Cass. SS.UU. civili, n. 9346/2002: con l'iscrizione e l'ammissione dell'alunno si realizza "l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso"
- Art. 61 della Legge n.312/1980 (parzialmente trasfuso nell'art. 574 del T.U./1994): "La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi. La vigilanza è un obbligo che ricade in via primaria sul personale docente, ma coinvolge anche il dirigente e il personale ausiliario, nonché gli organi collegiali della scuola che ne devono regolare l'esercizio".
- Cass. – SS.UU. – sent. 04.02.2005, n. 2272: un ingresso ritardato, ad esempio posticipato alla seconda ora, ma la cui attesa venga consentito trascorrere in spazi di pertinenza dell'istituzione, configura l'insorgere di specifici obblighi di vigilanza, da escludersi invece se le circostanze concrete del caso consentano di appurare che lo spazio non sia ad uso esclusivo della scuola, ma accessibile da parte di estranei.
- Cass. Sez. I, sent. 30.03.1999, n. 3074: l'obbligo di vigilanza "permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per la semplice assenza dell'insegnante che dovrebbe tenere la lezione", in quanto "tale assenza non costituisce certamente un fatto eccezionale, ma normale e prevedibile" e la scuola è obbligata ad approntare tutte le misure organizzative necessarie.
- Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623: l'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio.
- Art. 25 del D.lgs n.165/2001: 2° c.: "Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sin-



dacali". 3° c.: "Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni". 4° c.: "Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale".

- Art. 10 del D. Lgs. 297/94: "Il consiglio di circolo o di istituto... ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: [...] **adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto** che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, **per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima** [...]".
- Nota Min. prot. n. 4733 del 26.11.03: "le giornate riservate alle assemblee di istituto durante l'orario delle lezioni, sono da considerare a tutti gli effetti come lezioni [...] l'istituzione scolastica ha l'onere di adottare tutte le iniziative necessarie per la verifica della presenza dei docenti e degli studenti, conformemente a quanto accade per la rilevazione delle presenze nelle giornate destinate allo svolgimento delle lezioni".
- Art. 28 del CCNL del 29/11/2007: "[...] per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni [...] durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica".
- Art. 29 del CCNL del 29/11/2007: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".
- Tabella A – Profili di area del personale ATA, CCNL 2007: il collaboratore scolastico "[...] È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti..."
- Art. 591 Codice Penale Abbandono di minore - Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.
La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale [582], ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore [540], dal figlio, dal tutore [346] o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato [291].

CAPO I - Pianificazione generale

Art. 1 - Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza

1. Con il presente Regolamento si forniscono le indicazioni e le misure organizzative volte a garantire la vigilanza sugli alunni al fine di impedire il verificarsi di eventi dannosi e/o a ridurre i rischi del loro verificarsi.
2. La vigilanza sugli alunni è un dovere per tutto il personale della scuola; i tempi scolastici sono organizzati in modo da assicurare un ambiente privo di elementi che possano comportare pericolo all'incolumità degli studenti.
3. Questi gli organi e i soggetti tenuti alla regolazione e alla realizzazione della vigilanza e sorveglianza sugli alunni ancorché maggiorenni.
 - a) **Consiglio di Istituto:** A norma dell'art. 10 comma 3 lettera a) del D.L.vo 297/94, in tema di attribuzioni del Consiglio di Istituto, spetta a questo Organo Collegiale "L'adozione del regolamento Interno dell'Istituto che deve ... stabilire modalità ... per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima"
 - b) **Dirigente Scolastico:** La vigilanza non è compresa tra gli obblighi che gravano sul Dirigente Scolastico. Infatti non esercitando attività di insegnamento la sua respon-



sabilità non rientra in quella configurata dall'art. 2048 del codice Civile in tema di responsabilità dei precettori. Come ha evidenziato la giurisprudenza la responsabilità del Dirigente Scolastico viene inquadrata nella previsione dell'art. 2043 c.c. per danni dovuti a deficienza organizzativa imputabili allo stesso e dell'art. 2051 c.c. per danni causati da cose in custodia. A motivo di ciò il Dirigente Scolastico predispone il modello organizzativo in cui si evidenzia l'attività di vigilanza garantita agli alunni per tutta la durata della loro permanenza nell'edificio scolastico e nelle pertinenze nonché nelle attività che vengono svolte all'esterno e nel percorso per raggiungerlo.

- c) **Docenti:** L'obbligo della vigilanza ha, per i Docenti, un rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio. (art. 29 del C.C.N.L. 2006/2009) "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"; art. 2047 c.c. "... in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"; art. 2048 c.c. "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Il disposto normativo evidenzia il dovere di vigilanza in capo ad ogni docente nel corso dell'attività di insegnamento e nel momento di ingresso e di accompagnamento all'uscita¹.
- d) **Collaboratori scolastici** (personale ATA): Il personale ausiliario non rientra nel novero dei "precettori". Nel profilo professionale dei collaboratori scolastici rientrano espressamente, tuttavia, anche compiti di vigilanza sugli alunni. Il contratto attribuisce al collaboratore scolastico "... compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti ..." (Tabella A CCNL 2006/2009). L'obbligo della vigilanza ha, per i Collaboratori Scolastici, un rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio.

¹ Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli alunni. A tal proposito, dispone l'art. 29 comma 5 del CCNL Scuola 2006/2009 che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del C.C., ma in base alla gravità dell'infortunio - riconducibile ad inosservanza di tale obbligo - può avere anche rilevanza penale.

Ai sensi dell'art. 2047 del Codice Civile "In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto." Dispone l'art. 2048 comma 2 del Codice Civile "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"

Nelle ipotesi di responsabilità ex art. 2047 e 2048 del Codice Civile l'insegnante "si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando quindi di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso, per la sua repentinità ed imprevedibilità, gli abbia impedito un tempestivo ed efficace intervento." (Cassazione Civile Sez. III 18.04.2001 n. 5668); è richiesta perciò la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (La Cassazione Civile Sez III 03.02.1999 n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stesa dall'aula).

La Corte dei Conti, (Sez. III 19.02 1994 n. 1623 e Sez. I 24/09/1984 n. 172) ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo di vigilanza abbia un rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di un situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.



- e) **Genitori:** Esiste anche, è bene sottolinearlo, una responsabilità dei genitori per fatti illeciti commessi da propri figli. Le responsabilità del genitore, ai sensi dell'art. 2048 c.1 Codice Civile sono infatti concorrenti e non alternativi a quelle del docente (art. 20148 c. 2 C.C.) per il fatto commesso dal minore ritenuto incapace durante il tempo in cui esso è affidato ad altri e/o alla scuola. L'affidamento a terzi, in effetti solleva il genitore solo dalla presunzione di *culpa in vigilando* e non anche dalla presunzione della *culpa in educando*. La famiglia cioè, dovrà dimostrare di aver impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire la commissione di illeciti. (Cassazione n. 12501 del 21.09.2000). anche la famiglia, dunque, nei casi prospettati (per consolidato orientamento giurisprudenziale) deve provare nel concreto di non aver potuto impedire il fatto, di aver impartito un'educazione adeguata e di aver esercitato la vigilanza necessaria a fronte dell'educazione impartita.

Art. 2 - Limiti temporali della Vigilanza

1. Per consolidata giurisprudenza, l'obbligo di sorveglianza si protrae per tutto il tempo in cui lo studente è affidato alla scuola, ossia dal momento dell'ingresso nei locali e/o pertinenze della scuola sino a quello dell'uscita, durante l'intervallo e gli spostamenti da un locale all'altro della scuola.
2. Tale obbligo riguarda anche un'eventuale assenza del docente all'ultima (ultime) ora (ore), in vista della quale la scuola deve approntare tutte le necessarie misure organizzative (compresa, se non vi è una soluzione alternativa, la suddivisione degli studenti nelle classi).
3. Nel periodo in cui sussiste l'obbligo della vigilanza rientrano i momenti di attività didattica e tutti gli altri momenti della vita scolastica, anche di carattere integrativo: progetti/attività pomeridiane, uscite didattiche, visite viaggi d'istruzione...
4. Le responsabilità dell'Amministrazione scolastica, poi, permane anche al di fuori dell'orario strettamente scolastico delle lezioni/attività, se sono stati consentiti l'ingresso anticipato nella scuola e/o la sosta dopo il termine delle lezioni giornaliere.
5. Le responsabilità connesse all'esercizio della vigilanza sugli alunni concernono sia i danni eventualmente arrecati dallo studente a terzi che i danni cagionati a se stesso.

Art. 3 - Limiti spaziali della Vigilanza

1. L'obbligo di sorveglianza si estende su tutti gli spazi interni (compresi gli spostamenti da un locale all'altro o da un edificio all'altro) e anche in quelli di pertinenza della scuola (ingressi, cortili, corridoi, scale, bagni...).
2. Negli spazi esterni (cortili), l'obbligo sussiste qualora questi siano destinati ad uso esclusivo della scuola.
3. L'obbligo di vigilanza non subisce soluzioni di continuità e si spinge fino all'uscita dalla sfera di controllo dell'istituzione scolastica (pertinenze scolastiche).

A. Sede di Porto Sant'Elpidio

L'ingresso nell'area cortiliva dell'istituto con mezzi di trasporto è riservato al solo personale scolastico, ai mezzi di trasporto disabili ed ai mezzi di soccorso, nonché ai mezzi di trasporto pubblico nell'apposita corsia adiacente ai cancelli.



Ogni altra persona (ivi compresi gli studenti) è tenuta a parcheggiare automobili, cicli e motocicli all'esterno delle pertinenze.

Il divieto di ingresso ai non autorizzati viene indicato da idonea segnaletica. In caso di violazione, il Dirigente potrà chiedere l'intervento della Polizia Municipale
Durante le ore di lezione i cancelli resteranno chiusi.

B. Sede di Montegiorgio

A causa della mancanza di parcheggi esterni alle pertinenze della scuola sono consentiti l'ingresso e il parcheggio anche ai mezzi degli studenti.

C. Sede di Sant'Elpidio a Mare

CAPO II - Le misure organizzative

Art. 4 - Le misure organizzative

1. Le misure organizzative adottate concernono:

- a. La vigilanza sugli alunni all'ingresso delle pertinenze della scuola fino al raggiungimento dell'aula;
- b. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche;
- c. La vigilanza sugli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi;
- d. La vigilanza sugli alunni durante l'intervallo/ricreazione;
- e. La vigilanza sugli alunni nel corso del tragitto aula-palestra aula-laboratori;
- f. La vigilanza sugli alunni in palestra;
- g. La vigilanza sugli alunni durante le assemblee studentesche di istituto e di classe;
- h. La vigilanza sugli alunni durante il tragitto verso l'uscita dall'edificio al termine delle lezioni;
- i. La vigilanza sugli alunni che necessitano di assistenza;
- j. La vigilanza sugli alunni negli spazi esterni all'istituto (pertinenze);
- k. Somministrazione di farmaci;
- l. La vigilanza sugli alunni nel corso di visite guidate e viaggi di istruzione;
- m. La vigilanza sugli alunni nel corso di Assemblee Sindacali e/o sciopero del personale;
- n. La vigilanza sugli alunni in caso di simulazione di evacuazione;
- o. La vigilanza sugli alunni nel periodo compreso fra l'orario mattutino e le attività pomeridiane previste dal POF;
- p. La vigilanza sugli alunni in stage linguistici all'estero con soggiorno presso famiglie e accompagnamento di docenti;
- q. La vigilanza nel corso delle attività di Alternanza Scuola Lavoro;
- r. Utilizzo dei parcheggi interni;
- s. Le procedure da attivare in caso di infortuni;
- t. Norme finali.

Art. 5 - Vigilanza sugli alunni all'ingresso delle pertinenze della scuola fino al raggiungimento dell'aula (a)

1. Agli alunni è concesso di sostare negli spazi interni antistanti l'ingresso in attesa del suono della campanella. La scuola si impegna a comunicare alle famiglie tale modalità di accoglienza in ragione delle difficoltà di garantire la vigilanza su tutti gli spazi. Resta inteso che agli alunni che sostano negli spazi antistanti l'edificio, in



- tale orario, è fatto divieto assoluto di circolare liberamente su tutta l'area recintata, salire sulle scale di sicurezza, entrare furtivamente nella scuola, schiamazzare, correre e/o effettuare giochi di movimento e di squadra. Il mancato rispetto di tale divieto comporterà l'adozione di sanzioni disciplinari.
2. I docenti e i collaboratori scolastici presenti a scuola, anche in altri momenti della vita scolastica, sono tenuti a mettersi in posizione di vigilanza secondo le buone norme di diligenza per gli adulti al fine di evitare incidenti e infortuni.
 3. Al suono della campanella all'inizio della giornata scolastica i collaboratori scolastici in servizio vigileranno il passaggio ordinato degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule dove, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono presenti nei 5 minuti precedenti l'inizio delle lezioni.
 4. Gli alunni i cui genitori hanno presentato richiesta possono entrare nell'edificio in anticipo restando nella vigilanza dei collaboratori scolastici.
 5. In caso di Maltempo il Dirigente Scolastico o un suo delegato nella sede scolastica potrà derogare a quanto esposto al comma 1. In tal caso gli allievi attenderanno nei corridoi il suono della campanella, sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici e dei docenti presenti.

Art. 6 - Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica (b)

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.
2. Ad ogni alunno è concesso di uscire dall'aula per recarsi in bagno. Durante tale periodo il collaboratore scolastico in servizio al piano presta la sua opera di vigilanza. Salvo effettiva necessità valutata caso per caso dal docente di norma non è permesso agli alunni di uscire dall'aula durante la prima ora e nell'ora dopo l'intervallo. Non è altresì permesso di uscire nell'ultima mezz'ora di lezione.
3. Non è permessa l'uscita contemporanea di più alunni della stessa classe. L'uscita non può prolungarsi oltre i 5 minuti.
4. Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe per necessità o motivi di servizio, prima di allontanarsi dall'aula deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.
5. Il collaboratore scolastico non può rifiutare di prestare la propria vigilanza sugli alunni dietro la richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale di cui al CCNL 29.11.2007.
6. Solo se il collaboratore scolastico aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dal docente può ritenersi responsabile di omessa vigilanza per i danni subiti o causati dagli alunni.

Art. 7 - Vigilanza sugli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi (c)

1. Il criterio generale da seguire nel cambio di turno tra docenti sarà quello della massima tempestività.



2. Allo scopo di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio dell'ora, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a controllare la regolarità dell'avvicendamento degli insegnanti nelle classi secondo quanto stabilito dall'orario di lezione della giornata.
3. Al collaboratore scolastico viene affidata la sorveglianza degli alunni da parte del docente che deve raggiungere un'altra classe. Il collaboratore scolastico vigilerà sulla scolaresca finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.
4. Il docente che non ha lezione nell'ora successiva è tenuto ad aspettare l'arrivo del collega per il cambio; qualora l'attesa risulti superiore ai 10 minuti, il docente affiderà la classe a un collaboratore scolastico e avviserà la vicepresidenza del ritardo.
5. Il docente che ha lezione nell'ora successiva, si recherà tempestivamente nella classe che lo attende. La sorveglianza dovrà essere assicurata dai collaboratori presenti al piano. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva. In tal modo si tenderà ad assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni.

Art. 8 - Vigilanza sugli alunni durante l'intervallo/ricreazione (d)


1. La durata dell'intervallo è di 10 minuti e viene scandita all'inizio e alla termine, dal suono della campanella.
2. In nessun caso gli studenti possono rimanere senza sorveglianza da parte del personale docente e/o ausiliario.
3. Al fine di assicurare un servizio di vigilanza, rispondente alle esigenze – che richiede un numero elevato di personale – e di garantire la salvaguardia dei beni personali degli studenti e delle dotazioni delle classi, durante l'intervallo è vietato qualunque accesso alle aule pertanto al suono della campanella di inizio dell'intervallo, tutti gli studenti escono ordinatamente dall'aula per frequentare gli spazi comuni sotto la sorveglianza del docente in orario e dei collaboratori scolastici.
4. La vigilanza sugli alunni nei periodi d'intervallo è assicurata dai docenti impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede, salvo diverse disposizioni del Dirigente Scolastico o suo delegato nella sede scolastica.
5. L'età degli studenti autorizza e consiglia di concedere agli stessi di muoversi negli spazi comuni con relativa autonomia. La vigilanza dei docenti non si svolgerà pertanto in aula e sui propri allievi, ma nei corridoi e negli spazi comuni, su tutti gli studenti presenti nella scuola nel corso dell'Intervallo nell'area di competenza.
6. La vigilanza negli spazi esterni sarà garantita dai docenti di sostegno che prestano servizio agli studenti che non necessitano di assistenza, insieme ai collaboratori e agli altri docenti indicati dalle disposizioni del Dirigente Scolastico o suo delegato.
7. I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigilano sugli spazi di competenza prestando attenzione anche all'ordinata frequentazione dei bagni da parte degli alunni.
8. Il personale docente e i collaboratori scolastici dovranno sollecitare il tempestivo rientro in classe al termine dell'intervallo.



9. Agli studenti che dovessero infrangere le disposizioni del presente articolo vengono applicate le sanzioni previste dal regolamento di disciplina (Art. 10 comma 4).
10. In punti visibili, in ogni settore in cui ha luogo la ricreazione, viene affisso il piano mensile del personale impegnato nella vigilanza. Il piano della sorveglianza ogni anno va personalizzato con l'individuazione dei soggetti preposti nei vari settori sulla base degli orari effettivi degli insegnanti e del personale ausiliario.

11. Tutto il personale docente e non docente in servizio dovrà vigilare affinché non si verifichino ingressi non autorizzati di estranei e uscite degli studenti al di fuori degli orari programmati.

12. Nella sede di Porto Sant'Elpidio durante l'intervallo gli studenti possono recarsi al bar posto al pianterreno e trattenersi nel cortile davanti all'ingresso. È concesso sostare solo negli spazi antistanti l'Istituto Centrale (lato est) e nello spazio tra i due stabili dell'Istituto. È vietato perciò recarsi e stazionare, senza essere accompagnati dai docenti, negli spazi retrostanti l'Istituto Alberghiero e la Palestra (Lato sud), lo spazio tra l'Istituto e il Teatro delle Api, e nelle vicinanze del campetto di calcetto, nel parcheggio e in tutto il lato nord. Il lato est nella zona dell'Istituto Alberghiero è vietato all'accesso. È sempre vietato sostare nelle vicinanze e lungo le recinzioni nonché lungo le scale di emergenza (vedere piantina di riferimento). Nella piantina le aree accessibili sono quelle colorate.



13. Nella sede di Montegiorgio nel corso dell'intervallo, delle attività didattiche e nelle procedure di uscita dalla scuola, anche per ragioni di sicurezza, è vietato agli studenti transitare o sostare negli spazi retrostanti alla palestra e inaccessibili alla vista del personale preposti alla vigilanza (Lato Sud e Lato Ovest). L'unica deroga (ma non per il divieto di fumo) è prevista per gli studenti automuniti con auto parcheggiata negli spazi deputati dietro alla palestra per il breve tempo necessario all'ingresso e all'uscita.

14. Nella sede di Sant'Elpidio a Mare nel corso dell'Intervallo

15. Agli studenti che dovessero infrangere le disposizioni del presente articolo vengono applicate le sanzioni previste dal regolamento di disciplina (Art. 10 comma 4).

16. Il controllo su eventuali ingressi non autorizzati di estranei deve essere svolto con grande attenzione, con la collaborazione di tutto il personale docente e non docente in servizio, così come impedire le uscite degli studenti al di fuori degli orari programmati.

Art. 9 - Vigilanza sugli alunni nel corso del tragitto aula-palestra e aula-laboratori (e)

1. Nelle sedi dove l'accesso alla palestra e ai laboratori e il relativo rientro in classe avviene attraverso vie interne all'edificio scolastico vige il dovere di vigilanza da parte del docente in orario di lezione e di tutto il personale secondo le regole enunciate in precedenza (art. 6 comma 2).



2. Nelle sedi dove l'accesso alla palestra o al laboratorio e il rientro in classe è esterno all'edificio ma all'interno delle pertinenze della scuola il dovere di vigilanza rimane in capo al docente dei classe in servizio e di tutto il personale secondo le regole enunciate in precedenza (art. 6 comma 2).
3. Nelle sedi dove la palestra e il laboratori sono esterni all'Istituto e alle sue pertinenze, il docente, accompagnato da un collaboratore scolastico, provvede a tenere il gruppo compatto ed in ordine evitando spezzettamenti (si consiglia la fila). Gli studenti debbono seguire con molta diligenza le disposizioni impartite dal docente. Lo stesso può utilizzare il proprio cellulare per comunicare con la sede per ogni esigenza. Per gli alunni vige il divieto di correre, schiamazzare, ascoltare musica con le cuffiette, utilizzare il cellulare, fumare, bere alcolici, insudiciare gli ambienti urbani e le strade.

Art. 10 - Vigilanza sugli alunni in palestra (f)

1. La vigilanza sugli alunni in palestra è affidata al docente in servizio nella classe o ai docenti delle classi qualora si dovessero recare contemporaneamente nella stessa palestra. Il docente, durante lo svolgimento delle attività, oltre ad osservare le norme generali di cui al presente Regolamento, deve assicurare un'aparticolare ed idonea vigilanza sugli studenti anche negli spogliatoi al fine di prevenire infortuni agli studenti.
2. Nel corso delle attività ogni insegnante è responsabile del corretto utilizzo delle attrezzature e del riordino e custodia dello stesso materiale utilizzato al termine della lezione.
3. I danni alle attrezzature, che si dovessero verificare anche soltanto per usura e normale uso, vanno tempestivamente segnalati dal docente in servizio al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per consentire la riparazione o sostituzione nel più breve tempo possibile.
4. Il docente è tenuto a segnalare tempestivamente alla Segreteria didattica tramite l'apposito modulo (n. 88), ogni infortunio anche di piccola entità.
5. L'eventuale infortunio di cui il docente non si avveda deve essere denunciato verbalmente dallo studente all'insegnante entro la fine dell'attività o al massimo entro la fine della giornata di lezione.
6. Gli spogliatoi andrebbero chiusi a chiave durante la lezione per prevenire furti e manomissioni.
7. Sarà cura del docente coinvolgere gli studenti esonerati dall'attività pratica di educazione motoria sollecitandone il diretto intervento e l'attiva partecipazione in compiti di giuria o arbitraggio e, più in generale, nell'organizzazione delle attività.
8. In ogni caso, anche gli alunni esonerati dall'attività pratica restano sotto la vigilanza del docente in servizio.
9. Il docente in servizio in palestra nella prima ora garantirà, prima dell'inizio della propria attività, un controllo delle attrezzature ginniche e delle aree interessate all'attività scolastica per rilevare eventuali anomalie, conseguenti anche alle attività svolte dalle associazioni sportive, che possono pregiudicare la "Sicurezza", il buon funzionamento e/o l'utilizzo delle stesse strutture. Ogni anomalia andrà segnalata al Dirigente Scolastico o al suo delegato nella sede.



10. Lo stesso docente avrà cura di segnalare alle stesse persone le stesse anomalie che dovessero manifestarsi nel corso delle lezioni.

Art. 11 - Vigilanza sugli alunni durante le assemblee studentesche e di classe (g)

1. Gli studenti possono svolgere assemblee studentesche di classe o di Istituto secondo quanto previsto dalla normativa vigente e del relativo Regolamento elaborato dalla componente studentesca e approvato dal Consiglio di Istituto.
2. Poiché l'obbligo di vigilanza è strettamente connesso alla funzione docente, non essendo limitato esclusivamente al periodo di svolgimento delle lezioni ma estendendosi a tutto il periodo in cui gli alunni si trovano all'interno dei locali scolastici, il docente in servizio nel periodo in cui si svolge l'assemblea di classe è tenuto a vigilare sugli studenti.
3. Nel corso delle assemblee di istituto anche se si svolgono in locali extrascolastici vi è l'obbligo da parte dei docenti di rilevare le presenze e le assenze degli studenti e di garantire la vigilanza per tutto il periodo in cui sono in servizio.
4. Il Dirigente Scolastico o il suo delegato nella sede ha il potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Art. 12 - Vigilanza sugli alunni durante il tragitto verso l'uscita dall'edificio al termine delle lezioni (h)

1. Per assicurare la vigilanza sugli alunni durante il tragitto al termine delle lezioni, gli insegnanti sono tenuti ad accompagnare gli alunni sino all'uscita;
2. Ai genitori degli alunni minori di anni quattordici, per permetterne l'uscita autonoma dagli istituti scolastici, è fatta richiesta di sottoscrizione della specifica autorizzazione (modulo 166) ai sensi della L. 172/2017 di conversione del D.L. 148/2017²

Art. 13 - Vigilanza sugli alunni che necessitano di assistenza (i)

1. Sugli alunni bisognosi di assistenza, nella fattispecie, alunni con disabilità psichica e/o cognitiva gravi, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, la vigilanza, fino al subentro dei familiari, deve sempre essere assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato da un collaboratore scolastico e da tutto il personale in servizio.
2. Sugli alunni con disabilità fisica, anche solo temporanea, la vigilanza deve sempre essere assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o dal docente della classe eventualmente coadiuvato da un collaboratore scolastico e da tutto il personale in servizio.

² art. 19 bis - Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto-responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.



Art. 14 - Vigilanza sugli alunni negli spazi esterni all'Istituto (pertinenze) (j)

1. L'ingresso nell'area cortiliva dell'istituto con mezzi di trasporto è riservato al solo personale scolastico.
2. Ogni altra persona e gli studenti sono tenuti a parcheggiare automobili, cicli e motocicli all'esterno delle pertinenze. Nella sede di Montegiorgio la mancanza di parcheggi esterni alle pertinenze della scuola consiglia di autorizzare l'ingresso e il parcheggio anche ai mezzi degli studenti.
3. Durante le ore di lezione i cancelli dovrebbero restare chiusi.
4. Gli studenti e il personale sono tenuti a tenere un comportamento corretto, evitando occasioni di danno alla propria e all'altrui persona.
5. È assolutamente vietato sostare davanti alle uscite di sicurezza, scale di sicurezza e nelle vie di esodo. I comportamenti fuori norma, rilevati dal personale della scuola saranno segnalati al Dirigente Scolastico o al suo delegato nella sede, quindi ai genitori degli studenti.

Art. 15 - Somministrazione di Farmaci (k)

1. La somministrazione di farmaci a scuola deve avvenire nel rispetto delle raccomandazioni emanate dai Ministeri dell'Istruzione e della Salute in data 25 novembre 2005.
2. Il testo delle suddette Raccomandazioni fissa alcuni punti importanti, ad esempio che (art. 2) "la somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle ASL; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecniche da parte dell'adulto".
3. Inoltre (art. 4) "la somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o degli esercenti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia)"
4. A seguito della richiesta la scuola individuerà il personale che provvederà alla somministrazione secondo le disposizioni del Certificato medico.

Art. 16 - Vigilanza nel corso di visite guidate/viaggi d'istruzione; (l)

1. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di uno a quindici alunni (C.M. 291/92), salvo le deroghe adottate dal Dirigente Scolastico.
2. In caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente disabili o che necessitano di assistenza, sarà designato, in aggiunta al numero dei docenti accompagnatori individuati secondo quanto stabilito nel comma precedente, un accompagnatore per ogni due alunni. Resta salva ogni particolare condizione degli alunni suddetti che consigliano personalizzate decisioni.
3. I docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente di-



latati, debbono approfondire il massimo impegno nella vigilanza sugli alunni anche in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni nei vari momenti del viaggio.

4. Visite e sopralluoghi possono essere effettuati previa richiesta al Dirigente Scolastico e acquisita l'approvazione dei docenti del Consiglio di Classe. I dettagli organizzativi di ciascuna iniziativa devono essere oggetto di specifica comunicazione indirizzata a tutti gli interessati (alunni, famiglie, docenti e personale ATA), per opportuna conoscenza e per assicurare gli adempimenti di competenza.
5. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati. In considerazione della imprevedibilità delle azioni degli alunni, non è consentito ai docenti abbandonare la vigilanza sugli alunni in alcun momento, durante le attività facente parte del viaggio, in coerenza con il patto di corresponsabilità firmato con i genitori.
6. Non è consentita la partecipazione alle attività fuori sede di persone diverse dai docenti, dagli assistenti designati e dagli alunni in elenco, salvo espressa autorizzazione della Presidenza.
7. **OBBLIGHI DEL DOCENTE RESPONSABILE DEL GRUPPO.** Nell'organizzazione e nell'effettuazione delle attività fuori sede, particolare cura deve essere posta dal docente designato responsabile del gruppo e dai docenti accompagnatori per garantire in ogni fase l'efficacia dell'azione educativa, la sicurezza e la vigilanza degli alunni e, in generale, la buona riuscita delle iniziative. Prima della partenza, il docente designato responsabile del gruppo di studenti per l'attività fuori sede verifica che ciascun docente accompagnatore abbia fatto l'appello degli studenti a lui affidati e comunica tempestivamente il nominativo degli eventuali studenti assenti all'Ufficio di Presidenza, i quali provvedono a contattare gli studenti stessi e/o le rispettive famiglie. Verifica l'adeguatezza del mezzo di trasporto messo a disposizione dall'agenzia incaricata nonché la presenza del secondo autista per i viaggi che lo richiedono. Durante tutta l'attività fuori sede il docente designato responsabile coordina ed organizza le attività da effettuare in loco. Avrà cura appena giunto nella struttura che ospita gli studenti per il pernottamento a svolgere un sopralluogo nelle camere segnalando alla direzione quelle che risultano inadeguate al soggiorno degli studenti. In caso di evidente mancanza di garanzia per l'incolumità degli alunni il docente accompagnatore, sentito il Dirigente Scolastico, adotterà le scelte che si renderanno necessarie.
8. **OBBLIGHI DEI DOCENTI ACCOMPAGNATORI.** I docenti accompagnatori si attengono alle disposizioni impartite dal docente responsabile ed hanno obbligo di vigilanza sugli studenti per tutta la durata dell'attività fuori sede, dal momento in cui accolgono gli studenti nel punto di raduno concordato fino al rientro nel luogo concordato. Durante tutta l'attività fuori sede, ciascun docente accompagnatore deve verificare il rispetto del programma definito, l'osservanza degli orari e l'erogazione del contenuto formativo previsto, nonché vigilare sul comportamento degli studenti a lui affidati. In particolare, per le attività fuori sede che comportino il pernottamento, i docenti accompagnatori sono tenuti a verificare che tutti gli studenti loro affidati, all'orario stabilito, siano rientrati nelle camere ri-



spettivamente assegnate per il periodo notturno. Nello svolgimento delle attività programmate, il docente designato responsabile del gruppo può, ove necessario, procedere alla suddivisione degli studenti per gruppi d'interesse piuttosto che per classe di appartenenza; in tal caso egli provvederà anche a designare, per ciascun gruppo di studenti, il docente o i docenti incaricati della vigilanza sul gruppo loro affidato per tutta la durata dell'attività specifica. I docenti di sostegno accompagnatori sono ugualmente soggetti all'obbligo della vigilanza sul gruppo classe ed in particolare sugli alunni da loro affidati.

Art. 17 - La vigilanza sugli alunni nel corso di Assemblee Sindacali e/o sciopero del personale; (m)

1. In caso di sciopero, sia il personale docente, sia i collaboratori scolastici, hanno il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982).

Art. 18 - La vigilanza sugli alunni in caso di simulazione di evacuazione; (n)

1. Nel corso delle simulazioni di evacuazione il docente della classe avrà cura di seguire il flusso di uscita degli alunni secondo le indicazioni dettate per tali attività didattiche, in particolare:

I docenti coordinatori e i docenti di classe:

Predispongono, in particolare nelle classi Prime, le necessarie comunicazioni agli alunni per la realizzazione della Simulazione di Evacuazione per Emergenza Incendio o Terremoto affidando gli incarichi di apri fila e chiudi fila nonché individuando con l'aiuto dell'apposito cartello, situato in classe, l'uscita di sicurezza da utilizzare e il percorso per raggiungerla. L'esercitazione potrebbe essere realizzata senza preavviso. Ogni docente al termine della simulazione compila e sottoscrive il modulo contenuto nel registro di classe annotando anche le criticità evidenziate (alunni rimasti in bagno, porte non chiuse, ritardi, procedure errate, segnaletica mancante ecc...). I Collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici collaborano con i docenti nella piena attuazione delle procedure di evacuazione.

Per l'Emergenza Incendio si adottano le seguenti procedure:

- a) Al segnale di evacuazione (suono continuo e prolungato) l'apri-fila apre la porta dell'aula e quando la classe è in fila si avvia lungo il percorso di uscita fermandosi se la via è occupata da altre classi in uscita. Il chiudi-fila, una volta uscita la classe, chiude la porta dell'aula. Il docente di classe segue gli alunni.
- b) Si procede quindi all'evacuazione secondo modalità già note (vie di fuga, punto di raccolta, registro, appello alunni);
- c) Per gli alunni che per qualsiasi motivo non possono muoversi come gli altri devono essere individuati due alunni in grado di aiutarli, o dei Collaboratori Scolastici o dei docenti;
- d) Gli allievi che, per qualsiasi ragione, dovessero trovarsi isolati rispetto alla propria classe, al suono del segnale di allarme dovranno immediatamente raggiungere la propria classe. Se ciò non fosse possibile in caso di evacuazione dovranno unirsi al gruppo della classe più vicina e seguire i comportamenti dello stesso. Se non è possibile aggregarsi a nessun gruppo occorre dirigersi verso l'esterno senza correre, seguendo le vie di fuga indicate dalla segnaletica e raggiungere il punto di raccolta;
- e) Una volta raggiunto il punto di raccolta il docente provvede a fare l'appello degli alunni e segnalando le eventuali assenze.
- f) Tre suoni intermittenti indicano il Cessato Allarme e la possibilità di tornare in classe.

Per l'Emergenza Terremoto si adottano le seguenti procedure:

- a) Non potendo avere scosse di terremoto al bisogno, ci sarà il segnale di allarme (almeno 5 suoni intermittenti) che avverte dell'avvenuta scossa;



- b) Tutti si mettono immediatamente in situazione di protezione (sotto i banchi, sotto la cattedra o sotto gli architravi delle porte);
- c) Dopo alcuni secondi, terminata la "scossa", seguirà il segnale di evacuazione (suono continuo e prolungato);
- d) L'apri-fila apre la porta dell'aula e quando la classe è in fila si avvia lungo il percorso di uscita. Il chiudi-fila, una volta uscita la classe, chiude la porta dell'aula.
- e) Si procede quindi all'evacuazione secondo modalità già note (vie di fuga, punto di raccolta, registro, appello alunni);
- f) Per gli alunni che per qualsiasi motivo non possono muoversi come gli altri devono essere individuati due alunni in grado di aiutarli, o dei Collaboratori Scolastici o dei docenti;
- g) Gli allievi che, per qualsiasi ragione, dovessero trovarsi isolati rispetto alla propria classe, al suono del segnale di allarme dovranno immediatamente raggiungere la propria classe. Se ciò non fosse possibile in caso di evacuazione dovranno unirsi al gruppo della classe più vicina e seguire i comportamenti dello stesso. Se non è possibile aggregarsi a nessun gruppo occorre dirigersi verso l'esterno senza correre, seguendo le vie di fuga indicate dalla segnaletica e raggiungere il punto di raccolta;
- h) Tre suoni intermittenti indicano il Cessato Allarme e la possibilità di tornare ordinatamente in classe.

Art. 19 - La vigilanza sugli alunni nel periodo compreso fra l'orario mattutino e le attività pomeridiane previste dal PTOF; (o)

1. Nel corso del tempo che intercorre tra il termine delle lezioni mattutine e le attività del pomeriggio, gli alunni che consumano il pasto a scuola debbono stazionare soltanto negli spazi indicati all'inizio dell'anno scolastico ove vi sarà un servizio di vigilanza da parte dei docenti a ciò incaricati. Nessun alunno è autorizzato a restare all'interno delle aule.
2. Gli studenti che escono al termine delle lezioni mattutine possono rientrare a scuola soltanto al suono della campanella per l'inizio delle lezioni.
3. Dietro motivate esigenze si possono concedere specifiche autorizzazioni.

Art. 20 - La vigilanza nel corso delle attività di Stages linguistici all'estero; (p)

1. Durante il periodo di soggiorno-studio all'estero (stages linguistici di una o più settimane) gli studenti sono affidati, per tutto l'orario delle lezioni, alla Scuola estera di riferimento.
2. In orario extrascolastico gli studenti sono affidati alle famiglie ospitanti per il soggiorno e ai docenti per ogni altra attività; la scelta delle famiglie ospitanti è effettuata dalla stessa Scuola ospitante ovvero dall'Agenzia organizzatrice dello stage.
3. Spetta comunque ai docenti accompagnatori il compito di gestire i contatti tra gli studenti, le rispettive famiglie e le famiglie ospitanti, facilitando la corretta gestione delle relazioni e delle problematiche che dovessero presentarsi in loco ed avendo cura di tenerne regolarmente informato l'Ufficio di Presidenza. Spetta altresì al docente accompagnatore la diretta vigilanza sugli studenti a lui affidati durante tutte le attività organizzate in loco. Per tali esigenze è necessario che gli studenti comunichino il proprio numero di recapito cellulare ai docenti.
4. Nella fase della sistemazione in famiglia/hotel/ostello/appartamento è cura dei docenti accompagnatori nel condurre gli studenti per informarli nel percorso:
 - a) sugli spostamenti e sul percorso per recarsi dall'abitazione alla scuola e ritorno;
 - b) sul corretto utilizzo dei mezzi pubblici per gli spostamenti nei luoghi di riferimento;
 - c) sugli eventuali rischi nelle zone di traffico urbano;
 - d) sulla necessità di muoversi nel centro abitato sempre in gruppo;
 - e) sul dovere di rientrare in famiglia prima dell'orario di cena;



- f) sul divieto di uscire nel centro abitato negli orari serali e notturni;
- g) sul dovere di essere sempre reperibili al telefono cellulare;
- h) sulla necessità di rispettare orari e modalità indicati dai docenti e dalla scuola estera di riferimento.

Art. 21 – La vigilanza nel corso delle attività di Alternanza Scuola Lavoro (q)

1. Nel caso di stages aziendali in Italia e all'estero, il docente tutor non è responsabile della vigilanza sugli studenti per il periodo in cui gli stessi svolgono le attività di stage all'interno della struttura ospitante sotto la vigilanza del tutor aziendale. È tenuto però ad informare il Dirigente Scolastico nel caso evidenzi gravi mancanze dell'azienda ospitante in merito all'applicazione di norme di sicurezza e del lavoro.
2. Nel caso di stages aziendale all'estero, il docente accompagnatore nella fase iniziale gestisce i contatti tra gli studenti (solo maggiorenni) e le aziende, facilitando la corretta gestione delle relazioni e delle problematiche che dovessero presentarsi in loco ed avendo cura di tenerne regolarmente informato l'Ufficio di Presidenza. Per tali esigenze è necessario che gli studenti comunichino il proprio numero di recapito cellulare ai docenti.
3. Nella fase della sistemazione in famiglia/hotel/ostello/appartamento è cura dei docenti accompagnatori nel condurre gli studenti per informarli nel percorso:
 - i) sugli spostamenti e sul percorso per recarsi dal domicilio all'azienda e ritorno;
 - j) sul corretto utilizzo dei mezzi pubblici per gli spostamenti nei luoghi di riferimento;
 - k) sugli eventuali rischi nelle zone di traffico urbano;
 - l) sulla necessità di muoversi nel centro abitato sempre in gruppo;
 - m) sul dovere di rientrare in orari adeguati secondo i tempi di lavoro/studio;
 - n) sul divieto di uscire nel centro abitato negli orari notturni;
 - o) sul dovere di essere sempre reperibili al telefono cellulare;
 - p) sulla necessità di rispettare orari e modalità indicati dai docenti, dalla scuola e dall'azienda estera di riferimento.

Art. 22 - Utilizzo dei parcheggi interni; (r)

1. L'utilizzo dei parcheggi interni alle pertinenze della scuola è concesso solo al personale in servizio salvo il caso della sede di Montegiorgio dove il parcheggio può essere utilizzato anche dagli studenti. Le auto vanno lasciate negli appositi spazi delimitati dalle strisce bianche, se tracciate, e comunque lasciando adeguato spazio libero per il passaggio alle altre auto e/o ai mezzi di emergenza, soccorso e trasporto disabili.
2. Nei parcheggi le automobili debbono muoversi con estrema prudenza (passo d'uomo).

Art. 23 - Le procedure da attivare in caso di infortunio scolastico; (s)

1. In caso di malessere o infortunio accorso ad alunni durante la loro presenza nelle pertinenze della scuola sotto la propria vigilanza (anche quella dovuta in qualità di adulti), ogni docente, dopo aver stabilizzato la situazione con i dovuti interventi per la riduzione del danno (attività di assistenza, pronto soccorso e comunicazione alla famiglia e al 118), ha il dovere di informare tempestivamente la Segreteria Didattica anche in assenza di diagnosi medica compilando il modulo n. 88 (**Procedura ordinaria**).
2. Nel caso in cui l'alunno infortunato termina regolarmente la giornata scolastica senza accusare alcunché e solo in seguito avverte i postumi dell'infortunio, il do-



cente compila l'apposito modulo (n. 88) e lo consegna alla Segreteria Didattica nello stesso giorno in cui si riceve la comunicazione della famiglia con la relativa diagnosi medica (**Procedura extra**).

3. Gli alunni minorenni devono essere accompagnati in Pronto Soccorso da un adulto familiare o in caso di irreperibilità dal personale della scuola esplicitamente autorizzato dal Dirigente Scolastico o da suo delegato nella sede scolastica.

Art. 24 - Norme finali. (t)

1. Tutto il personale della scuola è tenuto a mantenere un controllo costante degli spazi e delle attrezzature, prestando particolare attenzione a rilevare possibili situazioni di rischio. Eventuali malfunzionamenti, danni, rotture, vanno segnalate tempestivamente al Dirigente Scolastico o al DSGA. Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to dott. Roberto Vespasiani
